SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 13 marzo 2014

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. **24**.

Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, gli articoli 1 e 5, nonché l'allegato B;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante Approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante Approvazione del codice di procedura penale;

Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante Misure contro la tratta di persone;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 6 febbraio 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Principi generali

1. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subìto torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere.

2. Il presente decreto legislativo non pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui, ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 95, relativi allo stato dei rifugiati e al principio di non respingimento.

Art. 2.

Modifiche al codice penale

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600:

1) al primo comma, dopo le parole: «all'accattonaggio o comunque» le parole: «a prestazioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «al compimento di attività illecite» e dopo la parola «sfruttamento» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a sottoporsi al prelievo di organi»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «approfittamento di una situazione» sono aggiunte le seguenti parole: «di vulnerabilità,»;

b) l'articolo 601 è sostituito dal seguente:

«È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha

autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età».

Art. 3.

Modifica al codice di procedura penale

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, è apportata la seguente modifica:

all'articolo 398, dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente comma:

«5-*ter*. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-*bis* quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede».

Art. 4.

Minori non accompagnati vittime di tratta

1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l'età non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore, nonché, se del caso, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche. Nelle more della determinazione dell'età e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è considerata minore. Per la medesima finalità la minore età dello straniero è, altresì, presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l'età dello stesso.

Art. 5.

Obblighi di formazione

1. All'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle Amministrazioni competenti nell'ambito della propria autonomia organizzativa sono previsti specifici moduli formativi sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali interessati.

Art. 6.

Diritto di indennizzo delle vittime di tratta

1. All'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Il Fondo per le misure anti-tratta è anche destinato all'indennizzo delle vittime dei reati previsti al comma 3.

2-*ter*. L'indennizzo è corrisposto nella misura di euro 1.500,00 per ogni vittima, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici. In caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, le richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte sono poste a carico del successivo esercizio finanziario ed hanno precedenza rispetto alle richieste presentate nel medesimo esercizio.

2-*quater*. La domanda di accesso al Fondo ai fini dell'indennizzo è presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di una provvisionale, emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La vittima deve dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall'autore del reato, nonostante abbia esperito l'azione civile e le procedure esecutive.

2-*quinquies*. Quando è ignoto l'autore del reato, la domanda di cui al comma 2-*quater* è presentata entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione, emesso ai sensi dell'articolo 415 del codice di procedura penale, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-*sexies*. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cui è allegata in copia autentica una delle sentenze di cui al comma 2-*quater* unitamente alla documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione civile e delle procedure esecutive ovvero il provvedimento di archiviazione, senza che sia intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima può agire nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di ottenere l'accesso al Fondo.

2-*septies*. Il diritto all'indennizzo non può essere esercitato da coloro che sono stati condannati con sentenza

definitiva, ovvero, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale.

2-*octies*. La Presidenza del Consiglio dei ministri è surrogata, fino all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.».

Art. 7.

Meccanismo equivalente

1. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze ad esso devolute, è l'organismo deputato a:

a) svolgere compiti di indirizzo e coordinamento con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza ed integrazione sociale concernenti tale fenomeno;

b) valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, avvalendosi di un adeguato sistema di monitoraggio posto in essere anche attraverso la raccolta di dati statistici effettuata in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti e con le organizzazioni della società civile attive nel settore;

c) presentare al coordinatore anti-tratta dell'Unione Europea una relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio sulla base dei dati forniti ai sensi della lettera *b)* del presente comma.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 8.

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-*bis* del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, è definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione e finanziamento.».

Art. 9.

Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta degli esseri umani»

1. All'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, è adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

In sede di prima applicazione, il Piano è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Art. 10.

Disposizioni di rinvio

1. Le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure di coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

3. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.».

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

LORENZIN, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

– L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

– L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). – 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

– La direttiva 2011/36/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 15 aprile 2011, n. L 101.

– Gli articoli 1 e 5 nonché l, Allegato B della legge n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2013, n. 194, così recitano:

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee*). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.».

«Art. 5 (*Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*). – 1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, il Governo è tenuto a seguire,
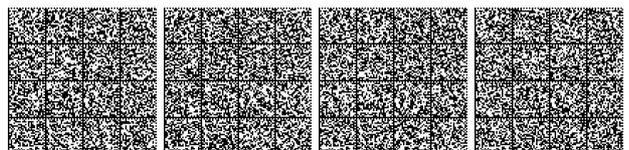
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere una clausola di salvaguardia che stabilisca che nell'applicazione del decreto di trasposizione nessuna disposizione possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui, ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 95, relativi allo status dei rifugiati e al principio di non refoulement;

b) prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela;

c) definire meccanismi affinché i minori non accompagnati vittime di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate; siano adeguatamente informati sui loro diritti incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; in ogni decisione presa nei loro confronti sia considerato come criterio preminente il superiore interesse del minore determinato con adeguata procedura;

d) prevedere che la definizione di "persone vulnerabili" tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere;

e) prevedere, nei percorsi di formazione per i pubblici ufficiali che possano venire in contatto con vittime o potenziali vittime di tratta, contenuti sulle questioni inerenti alla tratta di esseri umani ed alla protezione internazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

«Allegato B (art. 1, commi 1 e 3)

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);

2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11 maggio 2013);

2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);

2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);

2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);

2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);

2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto 2013);

2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);

2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1° novembre 2013);

2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7 novembre 2013);

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013);

2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);

2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013);

2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);

2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013);

2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
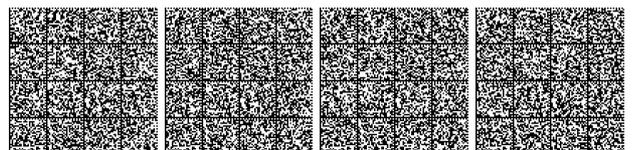
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013);

2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (termine di recepimento 11 gennaio 2015);

2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);

2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);

2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5 giugno 2014);

2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015);

2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);

2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);

2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).».

– Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Approvazione del testo definitivo del Codice penale.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1930, n. 251, Supplemento Straordinario.

– Il decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1988, n. 250.

– La legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone.) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 2003, n. 195.

– Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1998, n. 191.

– Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2008, n. 3.

– La direttiva 2004/83/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2004, n. L 304.

– Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 febbraio 2008, n. 40.

– La direttiva 2005/85/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 dicembre 2005, n. L 326.

Note all'art. 1:

– La legge 24 luglio 1954, n. 722 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1954, n. 196.

– La legge 14 febbraio 1970, n. 95 (Adesione al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1970, n. 79.

Note all'art. 2:

– L'art. 600 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, già citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, recita:

«Art. 600 (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).* – Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque *al compimento di attività illecite* che ne comportino lo sfruttamento *ovvero a sottoporsi al prelievo di organi*, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione *di vulnerabilità*, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.».

Note all'art. 3:

– L'art. 398 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, già citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 398 *(Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio)*. – 1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:

a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;

b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;

c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.

3-*bis*. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'art. 393, comma 2-*bis*.
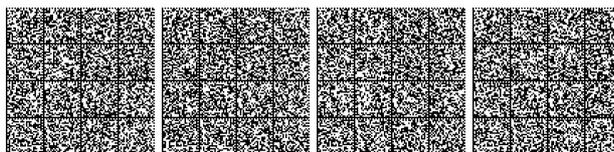
4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5-*bis*. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

5-ter. *Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-*bis* quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede.*».

Note all'art. 6:

– L'art. 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, già citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, recita:

«Art. 12 (*Fondo per le misure anti-tratta*). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2-bis. *Il Fondo per le misure anti-tratta è anche destinato all'indennizzo delle vittime dei reati previsti al comma 3.*

2-ter. *L'indennizzo è corrisposto nella misura di euro 1.500,00 per ogni vittima, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici. In caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, le richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte sono poste a carico del successivo esercizio finanziario ed hanno precedenza rispetto alle richieste presentate nel medesimo esercizio.*

2-quater. *La domanda di accesso al Fondo ai fini dell'indennizzo è presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di una provvisionale, emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La vittima deve dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall'autore del reato, nonostante abbia esperito l'azione civile e le procedure esecutive.*

2-quinquies. *Quando è ignoto l'autore del reato, la domanda di cui al comma 2-*quater *è presentata entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione, emesso ai sensi dell'art. 415 del codice di procedura penale, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

2-sexies. *Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cui è allegata in copia autentica una delle sentenze di cui al comma 2-quaterunitamente alla documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione civile e delle procedure esecutive ovvero il provvedimento di archiviazione, senza che sia intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima può agire nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di ottenere l'accesso al Fondo.*

2-septies. *Il diritto all'indennizzo non può essere esercitato da coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, ovvero, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera* a), *del codice di procedura penale.*

2-octies. *La Presidenza del Consiglio dei ministri è surrogata, fino all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.*

3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziate dall'art. 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* del medesimo articolo.

4. All'art. 80, comma 17, lettera *m)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione delle somme stanziate dall'art. 18".

5. Il comma 2 dell'art. 58 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.».

Note all'art. 8:

– L'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, già citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, recita:

«Art. 18 (*Soggiorno per motivi di protezione sociale*) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16). – 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

3-bis. *Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-*bis *del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'art. 13, comma 2-*bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente*

del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, è definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione e finanziamento.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

6-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in euro 2.582.284,49 (lire 5 miliardi) per l'anno 1997 e in euro 5.164.568,99 (lire 10 miliardi) annui a decorrere dall'anno 1998.».

Note all'art. 9:

– L'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, già citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, recita:

«Art. 13 (*Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale*). – 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 16-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'art. 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

2-bis. *Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, è adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. In sede di prima applicazione, il Piano è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all'art. 10:

– Per il comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si veda nelle note all'art. 8.

– Per il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, si veda nelle note alle premesse.

– L'art. 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, già citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, recita:

«Art. 32 (*Decisione*). – 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2;

b-*bis*) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non può pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformità ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro.

3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3-bis. *La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.*

4. La decisione di cui al comma 1, lettere *b)* e b-*bis*), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell'art. 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.».

14G00035
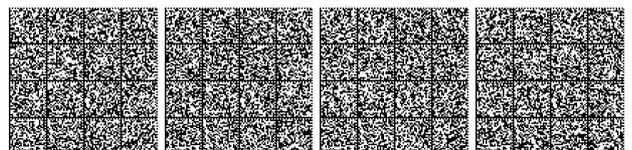
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 29 gennaio 2014.

Bando per l'insegnamento delle discipline nei corsi di specializzazione, per il triennio 2014-2016.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 16 marzo 1987, n. 118 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 dello statuto di specializzazione in archeologia e corsi di perfezionamento della Scuola Archeologica Italiana in Atene emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, concernente gli insegnamenti previsti;

Considerato che dalla data del 1° gennaio 2011 sono vacanti le seguenti discipline:

1) Archeologia e antichità egee;

2) Archeologia e storia dell'arte greca;

3) Archeologia e storia dell'arte romana;

4) Archeologia e storia dell'arte tardo antica e proto bizantina;

5) Epigrafia e antichità greche;

6) Numismatica greca e romana;

7) Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

8) Storia dell'architettura antica;

9) Teoria e tecnica del restauro architettonico;

10) Topografia e urbanistica antica.

Vista la proposta formulata dal direttore della Scuola Archeologica Italiana in Atene in data 5 maggio 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. I professori universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, per l'insegnamento, nel triennio 2014-2016, delle suddette discipline, possono presentare domanda corredata dalla documentazione didattica e scientifica svolta nelle suddette materie d'insegnamento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro i trenta giorni successivi il direttore generale per le antichità, nell'ambito delle domande all'uopo presentate, formulerà terne di professori per ciascuna disciplina. Il direttore della Scuola proporrà la nomina dei docenti, scegliendoli tra coloro che sono designati nelle predette terne.

3. La nomina è disposta dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed avrà durata triennale.

Roma, 29 gennaio 2014

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
BRAY

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
CARROZZA

14A01952

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 marzo 2014.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 16609 del 21 febbraio 2014, che ha disposto per il 28 febbraio 2014 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 16609 del 21 febbraio 2014 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2014;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2014, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari allo 0,455%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,771.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,210% e all'1,451%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A02087

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 novembre 2013.

Ampliamento del nucleo di informazioni essenziali relative ai contratti di dispositivi medici previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto 11 giugno 2010, recante «Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 1, comma 409, lettera *a)*, numero 2, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che demanda a un decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'art. 57 della legge n. 289 del 2002;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, recante «Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *G.U.* Serie generale n. 175 del 29 luglio 2010, e in particolare:

l'art. 4, comma 3, che prevede l'invio dei dati relativi ai contratti di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici, individuando una fase sperimentale della durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, durante la quale le regioni, relativamente ai predetti contratti, possono trasmettere dati aggiuntivi rispetto ai dati essenziali individuati al paragrafo 2.1.1 del disciplinare tecnico allegato al D.M. stesso;

l'art. 6, comma 2, che rinvia a un successivo decreto del Ministro della salute: *i)* l'ampliamento del nucleo di informazioni essenziali di cui al citato punto 2.1.1 del disciplinare tecnico, tenuto conto degli esiti della sperimentazione, anche con riferimento alle diverse tipologie di dispositivi medici; *ii)* la disciplina delle modalità e dei tempi cui saranno tenute le regioni e le provincie autonome, per il conferimento dei dati relativi ai contratti ai fini dell'accesso al maggior finanziamento per il Servizio sanitario nazionale;

Tenuto conto degli esiti della sperimentazione realizzata ai sensi del menzionato art. 4, comma 3, D.M. 11 giugno 2010 nonché degli approfondimenti effettuati dal Gruppo di lavoro interistituzionale istituito ai fini del monitoraggio e del controllo di qualità dei dati previsti dal medesimo D.M.;

Visto l'Accordo quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001 (Rep. Atti n. 1158) relativo al piano di azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS), che all'art. 6 stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del NSIS, debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di Regia»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale è stata istituita la Cabina di Regia per lo sviluppo del NSIS;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271), in attuazione dell'art. 1, commi 173 e 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la quale dispone all'art. 3, che:

la definizione e il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del NSIS, come indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di Regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei Livelli Essenziali di Assistenza;

il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario, come indicato al comma 6, è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

al fine di migliorare il monitoraggio della spesa a carico del SSN, il flusso informativo sui dispositivi medici, come indicato al comma 9, è ricompreso nell'ambito del NSIS;

Acquisito il parere della Cabina di Regia del NSIS reso il 21 maggio 2013;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 17 ottobre 2013 (Rep. atti n.149);

Decreta:

Art. 1.

Ampliamento del nucleo di informazioni essenziali per la rilevazione dei contratti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici disciplinato dal D.M. 11 giugno 2010 citato nelle premesse è integrato, per quanto riguarda i dati relativi ai contratti, con le informazioni riportate nella tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Fino al 31 dicembre 2014 le regioni e le province autonome possono continuare a inviare i dati riferiti ai contratti secondo le modalità previste dal salute menzionato D.M. 11 giugno 2010.

Art. 2.

Debito informativo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il conferimento dei dati relativi ai contratti dei dispositivi medici previsti dal presente decreto integra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al maggior finanziamento per il Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 23 marzo 2005.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2013

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 240

Tabella A

Dato da rilevare	Descrizione
Codice Regione	Codice della regione territorialmente competente.
Codice Azienda Sanitaria contraente	Codice che identifica l'azienda sanitaria contraente (Azienda sanitaria locale o equiparata, Azienda Ospedaliera, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblico anche se trasformato in fondazione, Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il SSN).
Identificativo del contratto	Codice che identifica in modo univoco il contratto di acquisizione dei dispositivi medici con riferimento alla Regione – Azienda Sanitaria contraente.
Tipologia di contratto	Tipologia di contratto ai sensi della normativa vigente (Codice Civile e Codice degli appalti).
Anno stipula contratto	Anno in cui è stipulato il contratto.
Mese stipula contratto	Mese in cui è stipulato il contratto.
Giorno stipula contratto	Giorno in cui è stipulato il contratto
Durata del contratto	Durata del contratto espressa in mesi.
Forma di negoziazione	Forma di negoziazione con la quale è stato effettuato l'approvvigionamento dei dispositivi (ad esempio: procedura ristretta, aperta, negoziata ecc.)
Ambito di valenza del contratto	Ambito di valenza del contratto (nazionale, regionale, sovra-aziendale o consortile, aziendale).
Codice CIG	Il codice identificativo di gara adottato per identificare, in una gara d'appalto, i relativi pagamenti.
DATI RELATIVI AL SINGOLO DISPOSITIVO MEDICO (sezione da ripetersi per ciascun dispositivo medico oggetto del contratto)	
Tipo dispositivo medico	Codice che indica la tipologia di dispositivo medico oggetto di rilevazione (dispositivo medico o assemblato).

Dato da rilevare	Descrizione
Identificativo di iscrizione al Repertorio	Identificativo di iscrizione al Repertorio (RDM) del dispositivo medico.
Numero di pezzi presenti nella confezione minima di vendita	Numero di unità presenti nella confezione minima indivisibile prevista dal contratto.
Denominazione del fornitore	Denominazione del fornitore. Da indicare solo se il fornitore è diverso dal fabbricante.
Partita IVA del fornitore	Partita IVA del fornitore italiano (oVAT Number del fornitore estero). Da indicare solo se il fornitore è diverso dal fabbricante.
Quantità aggiudicata	Numero di unità di dispositivi previste dal contratto, indipendentemente dalle unità presenti in una confezione di vendita.
Quantità contrattualizzata	In caso di adesione a gare sovraziendali, rileva i quantitativi di adesione della singola azienda sanitaria.
Prezzo unitario aggiudicato	Prezzo della singola unità (IVA esclusa).
Aliquota IVA	Tipologia di aliquota prevista nel contratto: indicare se si tratta di aliquota standard, agevolata o mista. La tipologia “mista” è prevista nei casi in cui all’interno di uno stesso contratto, per uno stesso dispositivo medico sono applicate aliquote IVA diverse.
Servizi accessori	Indica la presenza di servizi accessori che possono influire sul prezzo di acquisto del dispositivo medico
Conto deposito	Indica se il servizio di conto deposito è compreso o meno nel prezzo di fornitura del dispositivo medico.
Voce di imputazione nel modello C.E.	Codice che identifica la voce di Conto Economico nella quale viene imputato il costo del dispositivo medico oggetto del contratto.

14A01935
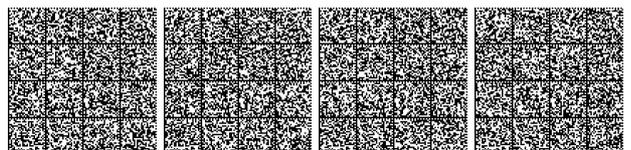
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 gennaio 2014.

Approvazione del piano dei controlli aggiuntivo per la denominazione di origine protetta «Chianti Classico» per la quale l'organismo denominato «Valoritalia S.r.l.», in Roma è stato già autorizzato ad effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto il decreto 21418 del 31 luglio 2012 che autorizza Valoritalia S.r.l. a svolgere le attività di controllo ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 su tutti i soggetti che operano, tra l'altro, all'interno della filiera della DOP "Chianti Classico";

Visto il decreto 7 novembre 2012 «procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010»;

Visto il provvedimento ministeriale prot. n. 1109 dell'8 gennaio 2014 concernente la «pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Chianti Classico" e del relativo documento unico, a conclusione della procedura nazionale preliminare della relativa richiesta, e la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta»;

Vista la nota del 17 gennaio 2014 con la quale Valoritalia S.r.l. ha trasmesso un nuovo piano di controllo per la DOP "Chianti Classico" che recepisce le modifiche del disciplinare di produzione;

Vista la nota del 16 gennaio 2014 con la quale il Consorzio Vino Chianti Classico ha chiesto di integrare il piano dei controlli della DOP "Chianti Classico" con verifiche supplementari;

Vista la mail del 17 gennaio 2014 della Regione Toscana con la quale viene espresso parere favorevole alle modifiche al piano dei controlli sul disciplinare modificato della DOP "Chianti Classico" predisposto da Valoritalia S.r.l.;

Vista la nota 116273 del 19 febbraio 2013 della Commissione europea - DG AGRI, che prevede, tra l'altro, che «ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, quando una denominazione già registrata forma oggetto di modifica del disciplinare di produzione e del documento unico su richiesta dello Stato membro, la protezione transitoria nazionale non può essere autorizzata in relazione a tale modifica. Ne conseguirebbe infatti la contemporanea circolazione nell'Unione europea di due prodotti diversi recanti la stessa denominazione: un prodotto conforme al disciplinare approvato in seguito alla pubblicazione del documento unico in 26 Stati membri, e un altro prodotto conforme al disciplinare modificato a livello nazionale nello Stato membro di origine»;

Considerato che la DG VICO, alla luce del parere di cui al precedente capoverso, ha reiteratamente chiesto al Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca di esprimersi circa la legittimità di una tutela transitoria per una modifica del disciplinare di produzione di un vino DOP o IGP già riconosciuto a livello comunitario;

Visto, da ultimo, la nota prot. 55762 del 31 ottobre 2013 - con la quale il Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca ha chiesto, a questa Direzione Generale, l'approvazione dei piani di controllo per le denominazioni che hanno completato la procedura nazionale propedeutica alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione - e le disposizioni ulteriori impartite dal Capo Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le condizioni alle quali Valoritalia S.r.l. con sede in Roma, Via Piave, 24, è stata autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) 491/2009, nei confronti di tutti i soggetti, di cui all'art. 5 comma 1 del decreto 14 giugno 2012, utilizzatori della denominazione di origine pro-

tetta “Chianti Classico”, previste dal decreto 21418 del 31 luglio 2012 citato in premesse, si approva il piano dei controlli trasmesso da Valoritalia S.r.l. che recepisce le modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Chianti Classico” trasmesse alla Commissione UE.
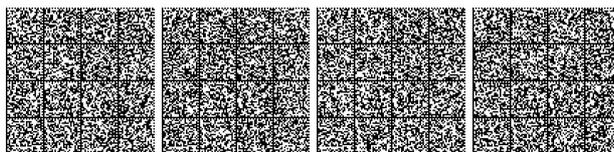
2. Il predetto piano dei controlli non pregiudica la validità del piano dei controlli già approvato con il DM 21418 del 31 luglio 2012 citato nelle premesse e ciascun operatore è tenuto a comunicare a Valoritalia S.r.l. a quale piano dei controlli intende essere sottoposto.

Art. 2.

L’entrata in vigore del presente decreto è sottoposta alla condizione sospensiva dell’entrata in vigore del decreto con il quale viene attribuita la protezione transitoria alla modifica del disciplinare di produzione della DOP Chianti Classico da parte della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare, competente in materia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01932

DECRETO 25 febbraio 2014.

Autorizzazione all’organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale», in Bologna ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Patata della Sila», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 13 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 2008, relativo all’ autorizzazione all’organismo denominato “ICEA- Istituto per la certificazione etica e ambientale.” ad effettuare i controlli sulla denominazione “Patata della Sila”, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 aprile 2008;

Visto il Regolamento (UE) n. 898 della Commissione dell’8 ottobre 2010 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Patata della Sila”;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all’emanazione del provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 13 novembre 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All’organismo denominato “ICEA- Istituto per la certificazione etica e ambientale” con sede Bologna, Strada Maggiore n. 29, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 13 novembre 2008 e nelle more dell’approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata l’autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la indicazione geografica protetta “Patata della Sila”, registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 898 della Commissione dell’8 ottobre 2010.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l’obbligo per “ICEA- Istituto per la certificazione etica e ambientale” del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell’art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell’autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. ”ICEA- Istituto per la certificazione etica e ambientale.” non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell’apposito piano di controllo per la denominazione “Patata della Sila”, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. “ICEA- Istituto per la certificazione etica e ambientale” comunica e sottopone all’approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell’organo decidente i ricorsi, nonché l’esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell’ autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "ICEA- Istituto per la certificazione etica e ambientale" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente al tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "ICEA- Istituto per la certificazione etica e ambientale" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell' autorizzazione "ICEA- Istituto per la certificazione etica e ambientale" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. "ICEA- Istituto per la certificazione etica e ambientale" comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Patata della Sila" delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. "ICEA- Istituto per la certificazione etica e ambientale" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Patata della Sila" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. "ICEA- Istituto per la certificazione etica e ambientale" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 25 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01931

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIRETTIVA 4 marzo 2014.

Direttiva in materia di controlli ed ispezioni sui soggetti che richiedono agevolazioni di cui al decreto 29 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, Investimenti Innovativi per le Regioni Convergenza (Macchinari). (Direttiva n. 496).

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, gli articoli 13 e 15 che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica, rispettivamente, gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione e gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella G.U.R.I. n. 278 del 28 novembre 2009, che prevede, in applicazione del predetto art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione di agevolazioni per la realizzazione di investimenti produttivi, riguardanti le aree tecnologiche individuate dall'art. 1, comma 842 della predetta legge n. 296 del 2006 e per interventi ad esse connessi e collegati e, in particolare, per gli investimenti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale;

Visto il Piano di Azione Coesione – aggiornamento n. 2, presentato dal Ministro per la Coesione Territoriale al Consiglio dei Ministri in data 11 maggio 2012, che ha previsto la riprogrammazione di euro € 1.781.000.000,00 derivanti dal Programma Operativo Nazionale (PON) "Ricerca e Competitività", attraverso la riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale;

Vista la Delibera n. 96 del 3 agosto 2012, registrata alla Corte dei conti in data 13 novembre 2012, con cui il CIPE ha preso atto del Piano di Azione Coesione – aggiornamento n. 2 e delle procedure individuate per l'utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul Piano provenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei

programmi dei fondi strutturali 2007-2013 e per il percorso di riprogrammazione dei Programmi Operativi;

Vista la deliberazione n. 113 del 26 ottobre 2012, con cui il CIPE ha provveduto alla "Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di Azione e Coesione e relative modalità di attuazione";

Visto il PON "Ricerca e Competitività" FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 come modificata dalla decisione della Commissione europea C(2012) 7629 finale del 31 ottobre 2012;

Vista l'Azione II, «Azione integrata per la competitività», inserita nell'obiettivo operativo 4.2.1.3 dell'Asse II del predetto PON, «Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della società dell'informazione», finalizzata a favorire la competitività di sistemi di imprese e riqualificare aree strategiche per il Paese attraverso interventi di sostegno degli insediamenti produttivi nei Siti di interesse nazionale (SIN) ricadenti nelle regioni dell'obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nell'ottica di coniugare uno stato ambientale sostenibile con lo sviluppo delle potenzialità economiche del territorio;

Visti il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'Unione Europea e il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione Europea che rappresentano la cornice normativa all'interno della quale il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" finanzia gli interventi nelle regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e che contengono le indicazioni normative principali per la definizione dei sistemi nazionali di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007 – 2013;

Visto l'art. 13 del Regolamento CE n. 1828/2006 che, recante norme di attuazione del Regolamento CE n. 1083/2006, stabilisce che "le verifiche che l'autorità di gestione è tenuta ad effettuare a norma dell'art. 60, lettera *b)* del Regolamento CE n. 1083/2006 riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni" e sono finalizzate ad accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del Beneficiario siano corrette, che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali e che le spese non siano finanziate anche attraverso altri programmi nazionali o comunitari o nell'ambito di altri periodi di programmazione;

Considerato che tali verifiche consistono nei cosiddetti controlli di primo livello, ovvero i controlli espletati in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta applicazione delle norme da parte dei beneficiari;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina la promozione di investimenti innovativi per il miglioramento competitivo delle imprese nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza;

Visto l'art. 11, comma 2, del predetto decreto 29 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che i programmi di investimento possano essere cofinanziati a valere sulle risorse del PON Ricerca e Competitività 2007-2013;

Visto, in particolare, l'art. 12 del citato decreto del 29 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni secondo il quale, tra l'altro, il Ministero dello sviluppo economico può disporre, in ogni fase e stadio del procedimento, controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime;

Visto il decreto del Direttore Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del 20 novembre 2013, con il quale vengono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal predetto decreto 29 luglio 2013;

Visto il decreto del Direttore Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del 7 febbraio 2014 che ha integrato le procedure previste dal predetto decreto direttoriale 20 novembre 2013, in relazione alle domande di agevolazione inerenti alla realizzazione di programmi di investimento relativi a unità produttive localizzate nei "Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN)" ricadenti nelle regioni dell'obiettivo Convergenza ai fini dell'accesso a risorse aggiuntive pari a euro 90.000.000, nell'ambito del PON "Ricerca e competitività";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 febbraio 2014 con cui sono state incrementate le risorse disponibili per la concessione degli aiuti di cui al citato decreto del 29 luglio 2013;

Visto l'Ordine di Servizio del 6 maggio 2013 con cui il Direttore Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali ha attribuito le competenze inerenti le attività gestionali del Piano di Azione e Coesione, individuando la Divisione IV "Monitoraggio e Controllo degli interventi" come responsabile dei controlli di primo livello in loco, in analogia a quanto previsto dall'art. 13 del Reg. CE n. 1828/2006;

Considerata l'opportunità di disciplinare, attraverso una specifica direttiva, i criteri e le modalità per l'esecuzione dei suddetti controlli di primo livello;

Ritenuta la necessità che detti criteri e modalità rispondano a precisi requisiti di trasparenza, rappresentatività ed imparzialità nei confronti di tutti i soggetti interessati

ADOTTA

la seguente direttiva:

Art. 1.

I controlli di primo livello in loco presso le imprese richiedenti e/o beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, verranno effettuati con carattere ripetitivo e secondo una specifica programmazione, nei confronti di più soggetti facenti parte di un determinato campione e su predeterminati argomenti; il campione deve essere rappresentativo dell'universo dei soggetti potenzialmente assoggettabili ai controlli ed alle ispezioni.
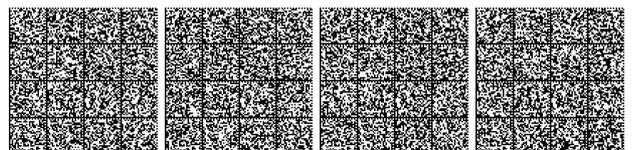
I controlli di primo livello in loco possono essere svolti nel corso delle diverse fasi del procedimento amministrativo:

a) prima dell'emanazione del decreto di concessione dell'agevolazione;

b) nel corso della realizzazione del programma di investimenti;

c) successivamente all'avvenuta ultimazione del programma, nel corso del periodo obbligatorio di mantenimento dei beni agevolati ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 29 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Ai fini dell'identificazione del campione, l'universo di riferimento è costituito

- per le ispezioni previste nella fase *a)*, dall'insieme delle domande di agevolazione che hanno superato la verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità;

- per le ispezioni previste nelle fasi *b)* e *c)* dall'insieme delle domande di agevolazione valutate positivamente e per le quali è stato emesso il decreto di concessione.

Il campione sarà estratto, con procedura casuale, sulla base della metodologia di campionamento individuata dal Dirigente della Divisione IV, competente per i sopra citati controlli. Per le fasi *b)* e *c)*, tale metodologia sarà aggiornata annualmente, anche sulla base delle risultanze dei controlli in loco svolti nelle annualità precedenti.

Il Dirigente della Divisione IV individuerà il campione con atto "riservato", sottratto al diritto di accesso fino al completamento del relativo programma di ispezioni.

L'estrazione del campione avverrà con atto interno di detta Divisione, ratificato da successivo decreto direttoriale.

Art. 3.

Il personale ministeriale incaricato dell'esecuzione dei controlli in loco sarà quello inquadrato nell'Area III del CCNL. Detto personale non dovrà includere quello interessato all'attività amministrativa della norma di riferimento.

La Divisione IV, tenuto conto del numero di ispezioni da effettuare, avrà cura di organizzare e svolgere specifici seminari formativi diretti al personale da incaricare, in servizio presso la sede di Roma e presso le sedi periferiche, prima dell'avvio delle fasi del procedimento amministrativo.

La medesima Divisione provvederà alla predisposizione, altresì, delle linee guida necessarie allo svolgimento dei controlli da effettuarsi prima dell'emanazione del decreto di concessione, del manuale operativo per lo svolgimento dei controlli nelle fasi successive del procedimento amministrativo nonché degli schemi di relazione ispettiva. Provvederà, infine, a fornire ai soggetti incaricati tutta la documentazione necessaria per l'esecuzione degli incarichi stessi.

La presente direttiva sarà oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2014

Il direttore generale: SAPPINO

14A01933

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 18 febbraio 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Antabuse Dispergettes» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina n. 61/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché

della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione FV n. 5 del 7 gennaio 2014 pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale con conseguente modifica stampati;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. Actavis Group hf con sede legale in Reykjavíkurvegi 76 - 78, 220 Hafnarfjörður (Islanda) nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 5 febbraio 2014 (Protocollo AIFA 0015102 - 11 febbraio 2014), al fine di evitare una carenza del medicinale sul mercato;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale.

Medicinale: ANTABUSE DISPERGETTES.

Confezioni:

004308019 «400 mg compresse effervescenti» 24 compresse;

titolare A.I.C.: Actavis Group HF;

codice nazionale.

Procedura: possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dalla data di scadenza dei centoventi giorni previsti dalla determinazione di rinnovo FV n. 5/2014 del 7 gennaio 2014 pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2014, senza ulteriore proroga.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 18 febbraio 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A01780

DETERMINA 25 febbraio 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Pancleus» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 65/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché

della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 38;

Vista la determinazione FV n. 223/2013 del 29 agosto 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 2013, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di mutuo riconoscimento IT/H/0258/001-002/R/001 del medicinale PANCLEUS con conseguente modifica stampati;

Considerata la richiesta del titolare A.I.C. S.F. Group S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre 59 - 00134 (Roma) per la proroga del termine di smaltimento delle scorte presentata in data 17 febbraio 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale.

Medicinale: PANCLEUS.

Confezioni:

038741 017 - 20 mg compresse gastroresistenti, 14 compresse in blister AL/AL;

038741 029 - 20 mg compresse gastroresistenti, 14 compresse in flacone HDPE;

038741 031 - 40 mg compresse gastroresistenti, 14 compresse in blister AL/AL;

038741 043 - 40 mg compresse gastroresistenti, 14 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l.

Procedura mutuo riconoscimento IT/H/0258/001-002/R/001,

possono essere dispensati per ulteriori 30 giorni a partire dalla data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione di rinnovo FV n. 223/2013 del 29 agosto 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. n. 224 del 24 settembre 2013 senza ulteriore proroga.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 25 febbraio 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A01782

DETERMINA 27 febbraio 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Ranbaxy» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 67/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 38;

Vista la determinazione FV n. 248/2013 dell'8 ottobre 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 31 ottobre 2013, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di Mutuo Riconoscimento NL/H/0827/001-002/R/001 del medicinale Lansoprazolo Ranbaxy con conseguente modifica stampati;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. Ranbaxy Italia S.p.A, con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte presentata in data 17 febbraio 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale

Medicinale: LANSOPRAZOLO RANBAXY.

Confezioni:

037529 017 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 029 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 031 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 043 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 056 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 84 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 068 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 070 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 082 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/LDPE;

037529 094 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/LDPE;

037529 106 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister AL/LDPE;

037529 118 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister AL/LDPE;

037529 120 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 84 capsule in blister AL/LDPE;

037529 132 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister AL/LDPE;

037529 144 «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister AL/LDPE;

037529 157 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 2 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 169 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 171 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 183 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 195 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 207 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 42 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 219 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 221 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 233 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister AL/PVC/PA/AL;

037529 245 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 2 capsule in blister AL/LDPE;

037529 258 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister AL/LDPE;

037529 260 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/LDPE;

037529 272 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/LDPE;

037529 284 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister AL/LDPE;

037529 296 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 42 capsule in blister AL/LDPE;

037529 308 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister AL/LDPE;

037529 310 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister AL/LDPE;

037529 322 «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister AL/LDPE.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.a.

Procedura: mutuo riconoscimento.

Codice procedura europea NL/H/0827/001-002/R/001,

possono essere dispensati per ulteriori 30 giorni a partire dalla data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione di rinnovo FV 248/2013 dell'8 ottobre 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 31 ottobre 2013, senza ulteriore proroga».

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 febbraio 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A01781

DETERMINA 27 febbraio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Myleran» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 188/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica

amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Aspen Pharma Trading Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Myleran;

Vista la domanda con la quale la ditta Aspen Pharma Trading Limited ha chiesto la riclassificazione della confezione codice di A.I.C. n. 024787018;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 10 settembre 2013;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Myleran (busulfano) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«2 mg compresse rivestite con film» 100 compresse - A.I.C. n. 024787018 (in base 10) 0RNG2B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Myleran (busulfano) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 febbraio 2014

Il direttore generale: PANI

14A01786

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 agosto 2013.

Attuazione dell'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013: Riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza - Lotto 2: «Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno» (CUP D51B08000460005). (Delibera n. 60/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche ed integrazioni, e visto in particolare l'art. 36 che, al comma 4, prevede che entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali subentra ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data e che a decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari di cui al comma 2, lettera *b)*, il riferimento fatto ad ANAS S.p.A., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'agenzia di cui al comma 1;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, che all'art. 11, comma 5, prevede che in caso di mancata adozione, entro il 30 settembre 2012, dello statuto e del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le attività e i compiti già attribuiti alla «Agenzia delle strade» sono

trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 «Nomina del Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015», con il quale, al fine di assicurare la tempestiva predisposizione delle opere necessarie per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015 e per l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions secondo il dossier di candidatura predisposto dal Comitato promotore, sono stati ridefiniti gli organi e i soggetti con l'esclusivo compito di porre in essere, secondo le rispettive competenze, gli interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015 ed è stato abrogato il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 «Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», in corso di conversione in legge, e visti in particolare:

il comma 1, con il quale, per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione complessiva di 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017;

il comma 2, che prevede la individuazione di specifici interventi da finanziare, a valere sul fondo di cui al comma 1 e già in parte specificati nello stesso comma 2, e la assegnazione delle relative risorse mediante decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

il comma 3, che prevede che con delibere di questo Comitato, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore del decreto stesso, possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero Marche-Umbria, la tratta Colosseo-piazza Venezia della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia 2° lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancello-Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari;

il comma 11, che prevede che il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi dell'art. 18, che con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca e che le risorse revocate confluiscono nel fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui al comma 2, dell'art. 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota 6 agosto 2013, n. 25570, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la istruttoria concernente la «S.P. 46 Rho-Monza lotto 2: variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo Milano-Saronno (FNM)»;

Vista la nota 6 agosto 2013, n. 25583, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria generale concernente l'«attuazione dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013»;

Vista la nota 7 agosto 2013, n. 25735, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «attuazione dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013»;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 8 agosto 2013, n. 25813, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito alle osservazioni emerse nella seduta preparatoria del 7 agosto 2013;

Vista la nota 7 agosto 2013, n. 3342, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che nella odierna seduta sono sottoposte a questo Comitato anche le proposte di assegnazione, a valere sulle risorse recate dall'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013, relative al «Quadrilatero Marche-Umbria», alla «Linea M4 della metropolitana di Milano» e alla «linea 1 della Metropolitana di Napoli»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

1) delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

per quanto riguarda gli aspetti generali concernenti l'attuazione dell'art. 18 del decreto-legge n. 69/2013:

che per l'attuazione dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 69/2013 sono previste le seguenti modalità:

il comma 2 prevede la individuazione di specifici interventi da finanziare, già in parte specificati nello stesso comma 2, e la assegnazione delle relative risorse mediante decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

il comma 3 prevede assegnazioni, da effettuare con delibere di questo Comitato, in favore di interventi anch'essi individuati nello stesso comma 3;

i commi 5 e 9 dispongono assegnazioni dirette pari a 90,7 milioni di euro per investimenti nell'ambito della convenzione per la realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25 «Strade dei parchi» e a 100 milioni di euro per il primo programma «6000 Campanili»;

che il comma 11 del sopra citato art. 18 prevede che il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità indicate al comma 1, e cioè la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, determini la revoca del finanziamento comunque assegnato ai sensi del comma 2 o del comma 3 e che i provvedimenti di assegnazione stabiliscano per ciascun intervento le modalità di utilizzo, le modalità di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e le modalità di applicazione delle misure di revoca;

che le risorse eventualmente revocate confluiscono nel Fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111;

che, con riferimento alle assegnazioni di cui al comma 2, con delibera 19 luglio 2013, n. 40 (in corso di perfezionamento), questo Comitato ha preso atto che Rete ferroviaria italiana S.p.A. (di seguito anche «RFI S.p.A.») ha predisposto un piano straordinario di interventi concernenti il «potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari» e che sono stati individuati interventi per un importo complessivo di 361 milioni di euro, da inserire nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal sopra citato comma 2;

che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 luglio 2013, n. 268, sono stati individuati gli interventi finanziati ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del richiamato decreto-legge n. 69/2013, con indicazione dell'importo e delle relative annualità;

che, allo scopo di avviare immediatamente i cantieri e in esito alle ricognizioni effettuate e ai confronti svolti con i soggetti beneficiari dei finanziamenti, tenuto conto dello stato progettuale delle opere, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le seguenti assegnazioni a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 dell'art. 18:

a) asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna: maxilotto 1 S.S. 77 Val di Chienti tratto Foligno-Pontelatrave;

b) linea M4 della metropolitana di Milano;

c) riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada provinciale 46 Rho-Monza, lotto 2: «variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno (FNM)»;

d) linea 1 della metropolitana di Napoli;

che le assegnazioni relative ai punti *b)* e *d)* hanno carattere programmatico;

che i finanziamenti proposti, con le relative articolazioni annuali, sono i seguenti:

opere	2013	2014	2015	2016	2017	totale
asse viario Quadrilatero Umbria-Marche	50.000.000	0	10.000.000	0	0	60.000.000
linea M4 della metropolitana di Milano	42.800.000	0	10.000.000	10.500.000	108.900.000	172.200.000
strada provinciale n. 46 Rho-Monza secondo lotto	0	0	20.000.000	35.000.000	0	55.000.000
linea 1 della metropolitana di Napoli	10.000.000	0	30.000.000	40.000.000	33.100.000	113.100.000
totale assegnazioni	**102.800.000**	**0**	**70.000.000**	**85.500.000**	**142.000.000**	**400.300.000**

che, in base alla proposta, il quadro complessivo dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge n. 69/2013, distinto tra assegnazioni dirette disposte nell'ambito del decreto medesimo, assegnazioni operate con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2 dello stesso art. 18 e assegnazioni proposte ai sensi del comma 3 dell'articolo medesimo, come riportate nella tavola al punto precedente, risulterebbe il seguente:

(euro)

Fondo "sblocca cantieri" (articolo 18, comma 1, decreto legge n. 69/2013)		**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**totale**
Assegnazioni dirette ex art. 18	comma 5: destinazione di 90,7 milioni di euro alla società concessionaria delle Autostrade dei Parchi (A24 e A25)	82.200.000	8.500.000				90.700.000
	comma 9: assegnazione di 100 milioni di euro per il Primo Programma «6000 Campanili»		100.000.000				100.000.000
Assegnazioni ex comma 2: DI MIT/MEF	Piano straordinario di RFI sul "Potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari" (valore complessivo del piano 576 milioni di euro)	40.000.000	50.000.000	201.000.000	70.000.000	0	361.000.000
	Collegamento ferroviario funzionale tra Piemonte e Valle d'Aosta	27.000.000				0	27.000.000
	Superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie	13.000.000	156.000.000	131.000.000		0	300.000.000
	Asse di collegamento tra SS 640 e Autostrada Agrigento-Caltanissetta				90.000.000	0	90.000.000
	Autostrada Pedemontana veneta		20.500.000	130.000.000	219.500.000		370.000.000
	Tangenziale est esterna di Milano	70.000.000	70.000.000	120.000.000	70.000.000		330.000.000
Assegnazioni ex comma 3: delibere CIPE	Asse viario Quadrilatero Umbria-Marche	50.000.000		10.000.000			60.000.000
	Linea M4 della metropolitana di Milano	42.800.000		10.000.000	10.500.000	108.900.000	172.200.000
	Strada provinciale Rho-Monza secondo lotto variante stradale di "attraversamento in sotterranea della linea ferroviaria Milano - Saronno"			20.000.000	35.000.000		55.000.000
	Linea 1 della metropolitana di Napoli	10.000.000		30.000.000	40.000.000	33.100.000	113.100.000
totale complessivo		**335.000.000**	**405.000.000**	**652.000.000**	**535.000.000**	**142.000.000**	**2.069.000.000**
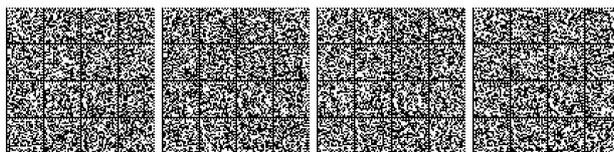
per quanto riguarda in particolare il finanziamento della variante di attraversamento in sotterraneo della Linea ferroviaria Milano-Saronno»;

che l'intervento oggetto della richiesta di finanziamento è la «variante attraversamento in sotterraneo della Linea ferroviaria Milano-Saronno» relativa al lotto 2 «riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. n. 46 Rho-Monza» del più ampio progetto della «viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8-A52 Rho-Monza» (da ora in avanti Rho-Monza);

che l'intera opera Rho-Monza consente il completamento dell'anello delle tangenziali di Milano, collegando l'attuale termine della Tangenziale Nord (A52) con l'Autostrada Milano-Laghi (A8);

che la Rho-Monza ha una lunghezza di 9 km circa ed è articolata nei seguenti tre lotti:

primo lotto, consistente nella realizzazione di un nuovo tratto autostradale, nel territorio del Comune di Paderno Dugnano, in affiancamento alla ex S.S. n. 35 «dei Giovi» lungo la tratta compresa tra lo svincolo di interconnessione con la A52 e quello con la S.P. n. 46 Rho-Monza;

secondo lotto, consistente nella riqualificazione e potenziamento, con caratteristiche autostradali di categoria A «autostrade in ambito urbano» di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001, della S.P. n. 46 Rho-Monza nel tratto compreso tra il termine del primo lotto e il ponte sulla linea ferroviaria Milano-saronno, incluso nello stesso secondo lotto;

terzo lotto, c.d. «variante di Baranzate», consistente in un nuovo tracciato compreso tra il suddetto ponte sulla linea ferroviaria Milano-Saronno e lo svincolo di collegamento all'Autostrada A8 e alla viabilità di accesso al polo fieristico di Rho-Pero e all'area EXPO;

che l'opera Rho-Monza è costituita, oltre che dal tracciato autostradale, anche da numerosi svincoli e viabilità complanare i cui costi sono inclusi nei quadri economici di progetto;

che, in particolare, l'opera costituisce un elemento fondamentale delle rete viaria dell'area a nord di Milano, consentendo un collegamento est-ovest a supporto degli spostamenti di breve e medio raggio nonché una alternativa al tratto urbano della Autostrada Milano-Venezia (A4);

che l'opera è compresa tra gli interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015, di cui all'allegato 2 «opere connesse» del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013;

che l'opera non è stata oggetto di precedenti deliberazioni di questo Comitato e non è inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera 21 dicembre 2001, n. 121, e successivi aggiornamenti;

che il soggetto attuatore dell'opera è Anas S.p.A.;

che, sotto il profilo attuativo, il primo e il secondo lotto costituiscono un prolungamento dell'Autostrada A52 e sono inclusi nella convenzione unica della società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., stipulata il 7 novembre 2007, mentre il terzo lotto è incluso nella convenzione di concessione della società Autostrade per l'Italia S.p.A.;

che in data 2 febbraio 2009, con provvedimento n. 14445, Anas S.p.A. ha approvato il progetto preliminare dell'opera completa Rho-Monza, redatto congiuntamente da Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. e da Autostrade per l'Italia S.p.A., individuando un costo complessivo di 273,1 milioni di euro circa, di cui 204 milioni di euro circa a carico di Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. e 69,1 milioni di euro circa a carico di Autostrade per l'Italia S.p.A.;

che, con il medesimo provvedimento, Anas S.p.A. ha disposto che le società concessionarie provvedessero, con le risorse previste dai rispettivi piani finanziari allegati alle convenzioni vigenti, alla copertura finanziaria dell'opera nella misura di 177,3 milioni di euro a carico di Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. e di 55 milioni di euro a carico di Autostrade per l'Italia S.p.A., contestualmente rinviando all'approvazione dei progetti definitivi le modalità di copertura finanziaria del fabbisogno residuo dell'opera;

che in data 12 maggio 2009 è stata sottoscritta una convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria e Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., con la quale la società concessionaria ha conferito al suddetto Provveditorato le funzioni di stazione appaltante e di responsabile unico del procedimento con riferimento alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva e di realizzazione, fino al collaudo, del primo e del secondo lotto della Rho-Monza;

che, con riferimento ai sopracitati primo e secondo lotto, il suddetto Provveditorato ha richiesto al Consiglio superiore dei lavori pubblici di esprimersi sulla possibilità di affidamento tramite procedura di appalto concorso sulla base di un progetto preliminare;

che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con parere 9 ottobre 2009, n. 177, ha ritenuto, motivando, che, in pendenza della emanazione del Regolamento ex art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), sussistessero i presupposti per l'accesso alla procedura di affidamento mediante appalto concorso di cui all'art. 20 comma 4, della legge n. 109/1994, ancorché abrogata, che prevede che «lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare (…) nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili e che l'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo e il prezzo»;

che in data 1° dicembre 2010 è stato pubblicato il bando di gara per affidamento dei lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione della viabilità con caratteristiche autostradali del primo e secondo lotto della Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Saronno (compreso), tramite appalto concorso, previa presentazione del progetto esecutivo in sede di offerta, da valutare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

che in data 30 maggio 2012 con decreto n. 5927, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche della Lombardia e della Liguria:

ha approvato per quanto di competenza il progetto relativo ai lavori di realizzazione degli interventi di
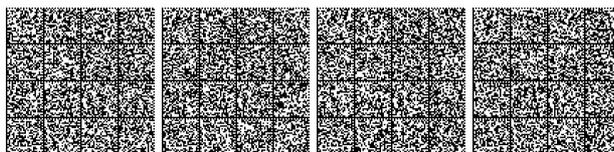
riqualificazione della viabilità con caratteristiche autostradali della Rho-Monza, dal termine della Tangenziale nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese (compreso), lotti 1 e 2 della Rho-Monza, con un costo complessivo di 227,0 milioni di euro;

ha aggiudicato provvisoriamente i lavori, salva approvazione e esito positivo della verifica della documentazione prodotta in sede di gara, alla ATI Grandi lavori Fincosit S.p.A. - Collini lavori S.p.A. - I.C.G. Impresa costruzioni edili stradali fognature S.r.l., per un importo contrattuale netto complessivo di 121,0 milioni di euro;

ha stabilito che la copertura finanziaria complessiva occorrente di 227,0 milioni di euro fosse a carico della società concessionaria Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A.

che è in corso il completamento dell'*iter* istruttorio finalizzato alla definitiva approvazione del progetto esecutivo del primo e secondo lotto dell'opera;

che, con il decreto di compatibilità ambientale (decreto *VIA)* del 10 agosto 2012, n. 437, relativo al terzo lotto dell'opera, è stato richiesto uno studio di fattibilità per una possibile soluzione progettuale con sottopasso in galleria della Linea delle Ferrovie Nord S.p.A. Milano-Saronno e che tale studio di fattibilità, redatto dalle società concessionarie Autostrade per l'Italia S.p.A. e Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., è stato trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (da ora in avanti anche CTVIA);

che in data 19 luglio 2013, con parere n. 1301, la CTVIA ha preso atto tra l'altro che, nell'ambito delle riunioni di concertazione convocate dalla Regione Lombardia, i comuni interessati hanno presentato richieste di modifica e, in particolare, il Comune di Bollate ha richiesto di approfondire una soluzione che preveda il sottopasso in galleria della Linea ferroviaria Milano-Saronno e di sviluppare una soluzione armonica nel punto di contatto tra il secondo e il terzo lotto;

che col sopra citato parere la CTVIA ha preso atto della fattibilità tecnica della suddetta «variante di sotto attraversamento della linea ferroviaria», rilevando però che la stessa comporta criticità in merito al coordinamento tra i cantieri del lotto 2 e del lotto 3, agli accordi con il gestore della infrastruttura ferroviaria, a causa dell'elevato traffico sia della direttrice stradale che di quella ferroviaria, e ai maggiori tempi di realizzazione rispetto alla soluzione in sovrappasso;

che la CTVIA ha rilevato anche criticità ambientali dovute agli impatti emissivi, alla interferenza con la falda, ai maggiori movimenti di terra e alle demolizioni dei rilevati e del ponte esistente, ma ha anche ritenuto che la soluzione di sotto attraversamento della linea ferroviaria consenta di ottenere, intervenendo con opportune mitigazioni e prescrizioni, maggiori benefici sull'ambiente nel successivo periodo di esercizio;

che la CTVIA ha inoltre preso atto che, per la realizzazione della suddetta variante di sotto attraversamento, sarebbe stata necessaria una adeguata copertura finanziaria e che detta copertura avrebbe potuto essere garantita nell'ambito delle risorse di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 69/2013 che, al comma 3, ha inserito il secondo lotto della S.P. Rho-Monza tra le opere che possono essere finanziate con le risorse di cui al comma 1 dello stesso decreto;

che col citato parere n. 1301, la CTVIA, nell'esprimere avviso favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto del primo e secondo lotto dell'opera, ha quindi prescritto tra l'altro che, prima dell'avvio dei lavori dei citati lotti, qualora in esito alla conferenza di servizi dovesse emergere come scelta esecutiva per la risoluzione dell'interferenza dell'infrastruttura stradale in progetto con la linea ferroviaria Milano-(Saronno)-Varese l'alternativa dell'attraversamento in sottopasso alla linea ferroviaria, fatta salva l'attivazione delle eventuali procedure necessarie ex art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (verifica di assoggettabilità), il proponente debba: *I)* presentare uno specifico approfondimento con riferimento a una soluzione progettuale tale da ridurre la concentrazione degli inquinanti atmosferici e i livelli di rumore in prossimità degli imbocchi, *II)* integrare il Piano di monitoraggio ambientale con le azioni di monitoraggio delle matrici atmosfera e rumore, *III)* verificare l'interferenza idraulica e idrogeologica dell'opera e *IV)* presentare il piano di utilizzo delle terre ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 «Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo»;

che si è pertanto proceduto alla elaborazione del progetto definitivo della variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea ferroviaria Milano-Saronno, che consiste nel sotto attraversamento della Linea ferroviaria Milano-Saronno in alternativa all'attuale ponte di sovrappasso, nonché nel sotto attraversamento dell'adiacente via IV Novembre e del torrente Garbogera, mediante:

realizzazione di 2 elementi scatolari in calcestruzzo armato sotto la linea ferroviaria, ciascuno a due fornici, dei quali uno destinato ad ospitare la carreggiata autostradale e l'altro la viabilità complanare;

analoga realizzazione sotto la via IV Novembre;

realizzazione di due gallerie artificiali per il sotto attraversamento del torrente Garbogera;

realizzazione di due tratti in trincea profonda tra i sotto attraversamenti;

che, per consentire l'apertura al traffico del primo e secondo lotto della Rho-Monza prima dell'inizio dell'Expo 2015 (aprile 2015), il progetto prevede una prima fase di realizzazione, con installazione del solo elemento scatolare posizionato in corrispondenza della carreggiata ovest di adduzione del traffico verso l'area Expo 2015, nel quale il fornice destinato alla complanare sarà caratterizzato da una larghezza maggiorata per consentire provvisoriamente il traffico autostradale nei due sensi di marcia, e che analoga soluzione è prevista per il sotto attraversamento di via IV Novembre;

che il progetto prevede che nella seconda fase le lavorazioni non interferiscano con il traffico durante il semestre EXPO 2015 e che il completamento dell'opera avvenga nei successivi 8 mesi;

che la decisione di adottare la soluzione di sotto attraversamento della Linea ferroviaria Milano-Saronno deve essere ancora formalmente assunta tramite conferenza di servizi;
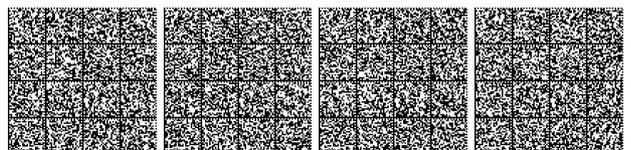
che in data 27 luglio 2013 il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria ha convocato per il 5 settembre 2013 la conferenza di servizi ai fini della localizzazione, della pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio relativi al progetto esecutivo del primo e secondo lotto della Rho-Monza e al progetto definitivo della variante di attraversamento in sotterraneo della Linea ferroviaria Milano-Saronno;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone, tra l'altro, a questo comitato, ai fini del perseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge n. 69/2013, del monitoraggio dell'andamento dei lavori e dell'applicazione di misure di revoca:

di assegnare alla «variante di attraversamento in sotterraneo della Linea ferroviaria Milano-Saronno, relativa al secondo lotto della Rho-Monza, per la relativa copertura finanziaria, 55 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al soprarichiamato art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013»;

che il finanziamento sia revocato se non saranno ottemperate alcune condizioni in merito alle approvazioni e validazioni dei progetti esecutivi del primo e secondo lotto e del progetto definitivo della variante di sotto attraversamento della Linea ferroviaria Milano-Saronno, nonché alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente;

2) dell'esito della seduta preparatoria e dell'istruttoria condotta dal DIPE, e in particolare:

che il costo complessivo dell'opera Rho Monza, definito in sede di approvazione del progetto preliminare da parte dell'Anas S.p.A., risultava pari a 273,1 milioni di euro circa, di cui 204,0 milioni di euro circa per il primo e secondo lotto, di competenza di Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., con disponibilità previste dal piano economico finanziario (PEF) della relativa convenzione di concessione pari a 177,3 milioni di euro;

che il costo del primo e secondo lotto riportato nel decreto di aggiudicazione provvisoria dei lavori risultava pari a 227,0 milioni di euro, interamente a carico della società concessionaria Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A.;

che lo stesso decreto riporta che l'aggiudicatario provvisorio ha offerto un ribasso del 26,1 per cento circa, per un importo complessivo netto contrattuale di 121 milioni di euro in cifra arrotondata, inclusivo di lavori e oneri per la sicurezza;

che, sulla base dell'offerta di cui sopra e tenuto conto di un aggiornamento delle somme a disposizione per interferenze nel frattempo intervenuto, il Ministero competente riporta un importo totale dell'investimento pari a 191 milioni di euro circa;

che il costo della variante di sotto attraversamento della Linea ferroviaria Milano-Saronno è pari a circa 68 milioni di euro;

che questo Comitato, al fine di perseguire le finalità urgenti di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 69/2013, comma 1, e in particolare di consentire nell'anno 2013 il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori delle opere individuate al comma 3, tra cui proprio la Rho-Monza, ha ritenuto di aderire alla proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assegnare 55 milioni di euro a parziale copertura finanziaria della suddetta variante di attraversamento della Linea ferroviaria Milano-Saronno;

che di conseguenza la residua copertura finanziaria dell'intera opera «S.P. Rho-Monza», primo e secondo lotto, comprensivo della citata variante, dovrà essere posta interamente a carico della concessionaria;

ai fini di determinare le condizioni per una eventuale revoca del finanziamento all'esame, ai sensi dell'art. 18, comma 11, del decreto-legge n. 69/2013, le finalità di cui al comma 1 si intendono raggiunte se:

entro il 5 ottobre 2013, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Lombardia e della Liguria avrà completato l'*iter* istruttorio per l'approvazione del progetto esecutivo del primo e secondo lotto e del progetto definitivo della variante di sotto attraversamento della Linea ferroviaria Milano-Saronno, con conseguente acquisizione del vincolo preordinato all'esproprio, della dichiarazione di pubblica utilità e dell'intesa sulla localizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale»;

entro il 31 dicembre 2013:

il soggetto concedente, ora individuato nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali, avrà rilasciato la validazione tecnica del progetto esecutivo approvato, aggiornato alle prescrizioni espresse in sede di conferenza di servizi, e — se adottato — del progetto definitivo della variante di sotto attraversamento della Linea ferroviaria Milano-Saronno;

il concedente e la società concessionaria avranno sottoscritto un atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente sottoscritta in data 7 novembre 2007, per l'aggiornamento del piano economico-finanziario;

che, in seguito ad eventuale esito negativo delle attestazioni e verifiche di cui sopra entro il 5 ottobre e il 31 dicembre 2013, le risorse di cui alla assegnazione proposta saranno revocate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e confluiranno al Fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge n. 69/2013;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà dare comunicazione a questo Comitato dell'eventuale revoca di cui al punto precedente;

che, nelle more della sottoscrizione del citato atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente sottoscritta in data 7 novembre 2007, il finanziamento deve essere assegnato al soggetto concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali in quanto soggetto concedente.

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013, per il finanziamento della «Riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza - lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno» è assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali, in qualità di soggetto concedente, l'importo di 55.000.000 euro a valere sulle risorse del fondo cui al comma 1 del medesimo art. 18.

2. Le risorse di cui al punto 1 sono assegnate con la seguente articolazione temporale:

euro

2013	2014	2015	2016	2017	Totale
0	0	20.000.000	35.000.000	0	55.000.000

3. La copertura finanziaria residua dell'intera opera «Riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza - lotti 1 e 2», inclusa la citata variante, è posta interamente a carico della società concessionaria «Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A.».

4. Le finalità da conseguire entro il 31 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 69/2013, ai fini del monitoraggio dell'andamento dei lavori e dell'applicazione di misure di revoca di cui al comma 11 dello stesso articolo, sono le seguenti:

entro il 5 ottobre 2013, completamento da parte del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Lombardia e Liguria dell'*iter* approvativo del progetto esecutivo del primo e secondo lotto della Rho-Monza e del progetto definitivo della variante di cui al punto 1;

entro il 31 dicembre 2013, validazione tecnica, da parte del soggetto concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali, dei progetti esecutivi del primo e secondo lotto dell'opera «Riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza», aggiornati alle prescrizioni espresse in sede di conferenza di servizi, e del progetto definitivo della succitata variante di sotto attraversamento della Linea ferroviaria Milano-Saronno;

entro il 31 dicembre 2013, sottoscrizione, tra il soggetto concedente sopramenzionato e la società concessionaria Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. di un atto aggiuntivo alla Convenzione unica stipulata tra Anas S.p.A. e la medesima società in data 7 novembre 2007, approvata con decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che aggiorni il piano economico-finanziario, tenendo conto del costo di realizzazione della «Riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza», primo e secondo lotto e del costo della variante di sotto attraversamento della Linea ferroviaria Milano-Saronno, e che ponga a carico della concessionaria l'intera copertura del fabbisogno finanziario residuo dell'opera.

5. Qualora si decida di non adottare la soluzione di sotto attraversamento della linea ferroviaria Milano-Saronno e non sia quindi approvato il relativo progetto definitivo, il finanziamento di cui al punto 1 sarà comunque revocato.

6. Ai sensi dell'art. 18, comma 11, del decreto-legge n. 69/2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di mancata ottemperanza di quanto previsto al precedente punto 4 o che si verifichi la condizione di cui al punto 5, emanerà un decreto di revoca del finanziamento di cui al punto 1. Le risorse revocate confluiranno nel Fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 18 del richiamato decreto-legge n. 69/2013.

7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere a questo comitato:

un cronoprogramma concernente i fabbisogni annuali di spesa dell'intervento;

un cronoprogramma che assicuri l'assenza di criticità dovute alla interdipendenza temporale degli adempimenti relativi alle finalità da conseguire entro il 31 dicembre 2013.

8. Entro il 31 gennaio 2014 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere a questo comitato un'informativa sull'esito degli adempimenti del precedente punto 6.

Roma, 8 agosto 2013

Il Presidente
LETTA

Il segretario delegato
GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 634

14A01934

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto determinazione V&A IP n. 2025 del 15 novembre 2013 recante l'importazione parallela del medicinale per uso umano «Co Efferalgan».

Comunicato concernente: "ESTRATTO DETERMINAZIONE V&A IP N. 2025 del 15 novembre 2013" pubblicato nel S.O. n. 85 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie Generale n. 298 del 20 dicembre 2013 Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale DAFALGAN Codeine comprimé effervescent sécable 16 comp., dalla FRANCIA, con numero di autorizzazione 333 167 - 7 o 34009 333 167 7 8".

IMPORTATORE: PHARMACY VALUE S.r.l., Vicolo del Piede, 15 - 00153 Roma;

a pagina 53, ove è scritto:

Codice AIC: 042873012; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica

leggasi:

Codice AIC: 042873012; RNR – medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

Medicinale soggetto alla Tabella II E del D.P.R. 309/1990 e succ. int. e mod.

14A01779

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale del medicinale, per uso umano «Ascriptin» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 49/2014 del 7 febbraio 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ASCRIPTIN.

Confezioni: 023075 029 compresse, 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.A.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea europea corrente edizione la ditta è autorizzata alla modifica della denominazione della confezione:

da A.I.C. n. 023075 029 - Ascriptin compresse, 20 compresse;

a A.I.C. 023075 029 - Ascriptin compresse, 20 compresse divisibili.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A01783

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 2714/2011 dell'8 novembre 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Coversyl».

Nell'estratto della determinazione n. 2714/2011 del 08 novembre 2011, relativa al medicinale per uso umano COVERSYL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 2011, serie generale n. 271, supplemento ordinario n. 239, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Confezione

"5 mg compresse orodispersibili" 50 compresse in contenitore PP - AIC n. 0272865552/M (in base 10) 0U0R0S (in base 32)

leggasi:

Confezione

"5 mg compresse orodispersibili" 50 compresse in contenitore PP - AIC n. 027286552/M (in base 10) 0U0R0S (in base 32)

14A01784

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 131/2014 del 7 febbraio 2014 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Zentiva Italia».

Nell'estratto della determinazione n. 131/2014 del 7 febbraio 2014, relativa al medicinale per uso umano ESCITALOPRAM ZENTIVA ITALIA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 2014, serie generale n. 43, supplemento ordinario n. 15 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda aggiunto:

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Escitalopram Zentiva Italia è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

14A01785

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Erogazione del contributo erariale previsto dall'art. 23 della legge 27 febbraio 2004, n. 47 destinato alla copertura degli oneri connessi col rinnovo del C.C.N.L. 2002/2003 degli addetti al settore del trasporto pubblico locale delle aziende attive esclusivamente nei territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sicilia - Anno 2014.

Si informa che questo Ministero avvia la procedura mirata ad erogare il contributo per l'anno 2014 previsto dalla citata legge, spettante alle aziende del comparto attive esclusivamente nei territori delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sicilia.

Al fine di procedere all'istruttoria mirata alla liquidazione delle risorse erariali in argomento, si invitano le imprese interessate a presentare la relativa istanza in bollo da € 16,00 corredata dai prospetti contabili (Tabella 1-2-3-4); la documentazione dovrà essere accuratamente compilata e sottoscritta da tutti gli organi ivi indicati.

Fac-simile della documentazione così come individuata nel presente comunicato è riprodotta sul sito internet: www.mit.gov.it - home page - Servizi di trasporto - Trasporto pubblico locale.

La documentazione dovrà essere inviata mediante l'utilizzo della posta certificata al seguente indirizzo: dg.tpl-div2@pec.mit.gov.it, indicando nell'oggetto della e-mail la dicitura: «Rinnovo del C.C.N.L. TPL».

Questo Ministero si riserva la facoltà di chiedere l'integrazione di documenti istruttori.

Copia della documentazione va altresì inviata, per conoscenza, alla rispettiva regione di appartenenza la quale curerà l'inoltro a questo Ministero unicamente del prospetto di cui all'allegato 1, firmato dal dirigente responsabile del servizio per asseverare l'appartenenza dell'azienda al comparto del trasporto pubblico locale, allo stesso indirizzo di posta certificata: dg.tpl-div2@pec.mit.gov.it.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

14A01953

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-060) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
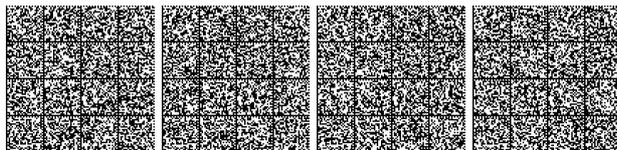
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
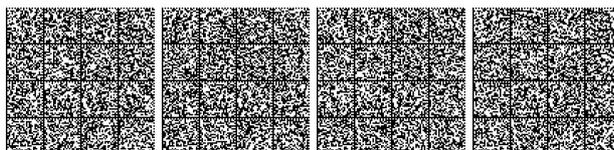
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.